



CONGRESSO DI STATO

San Marino, 19 marzo 2021/1720 d.F.R.

Circolare esplicativa

Decreto Legge 18 marzo 2021 n. 52 "POTENZIAMENTO E PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19"

Al fine di garantire una corretta applicazione del Decreto Legge emanato, si propongono di seguito alcune precisazioni interpretative, specificando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel Decreto Legge sopra richiamato.

Art. 3, comma 2 (*Misure relative agli spostamenti e di controllo*)

Si precisa che non sono da considerarsi assembramenti le situazioni, legate ad esigenze lavorative, che comportano la contemporanea presenza di più di 4 persone purché adeguatamente distanziate tra loro e munite di dispositivi di protezione individuale correttamente indossati. Resta in ogni caso vigente quanto disposto dall'art. 9 del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n. 46 in materia di "riunioni in modalità videoconferenza".

Art. 4 (*Attività motoria e attività sportiva*)

Si precisa che è da intendersi inibito l'utilizzo di piscine, vasche, vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e similari ad uso pubblico.

Art. 6 (*Istruzione superiore, corsi di formazione e prove di verifica*)

Si precisa che l'attività delle bande musicali legata a eventi istituzionali, inclusa la campagna vaccinale, rimane consentita.

Art. 7, comma 1 (*Attività commerciali*)

Si precisa che, nell'ambito delle medie e grandi strutture, sono da ritenersi ricompresi anche i centri commerciali. Nelle giornate festive e comunque nei fine settimana, alle medie e grandi strutture ancorché ricomprese all'interno di centri commerciali, è consentita unicamente la vendita di generi alimentari (anche per animali), di prodotti agricoli e florovivaistici, edicole (giornali e riviste), tabacchi, farmacie e parafarmacie.

Sono da considerarsi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 le attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Sono da intendersi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 le attività sanitarie svolte da medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri e veterinari nonché le attività di fisioterapia, massaggi terapeutici, ambulatori e/o poliambulatori specialistici



CONGRESSO DI STATO

Art. 7, comma 2 (Attività commerciali)

Si precisa che la vendita di prodotti agricoli e florovivaistici è consentita tanto per il commercio ambulante quanto per il commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Art. 9 (Attività dei servizi di ristorazione)

Si precisa che per le disposizioni in capo ai bar ed ai ristoranti si rimanda a quanto disciplinato all'art. 9 del Decreto – Legge 18 marzo 2021 n. 52 nonché all'art. 5 del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n. 46.

Art. 11, comma 1 (Attività lavorativa)

Si precisa che l'obbligo dei datori di lavoro di attuare la modalità di lavoro agile o lavoro dal domicilio, è da intendersi ove vi sia compresenza negli stessi ambienti di più lavoratori e compatibilmente all'organizzazione aziendale nonché alla tipologia dell'attività svolta dal singolo dipendente. Si ricorda infine che allo scopo di ridurre sensibilmente la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro vi è altresì l'obbligo a favorire la fruizione di ferie, permessi e recuperi orari.

Art. 16, comma 1 (Norme di coordinamento)

Si precisa che per quanto riguarda la Basilica del Santo, pur essendo Monumento, in qualità di luogo di culto resta aperta al pubblico nel rispetto dei distanziamenti e dei presidi.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Si ricorda che non è consentita l'accensione dei caratteristici fuochi di San Giuseppe.